

Statuto INSTM in vigore dal 6 ottobre 2011

**STATUTO DEL
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI
MATERIALI**

Art. 1. - OGGETTO E SEDE

1.1 Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, già costituito come Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Chimica dei Materiali con atto convenzionale sottoscritto in data 7 settembre 1992, è un organismo di diritto pubblico con personalità giuridica di diritto privato, attribuita con D.M. 31 gennaio 1994, senza fini di lucro ed ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari e si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali, in accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l'Italia è impegnata.

1.2 L'azione di coordinamento mira inoltre a favorire da un lato collaborazioni tra Università e Istituti di Istruzione Universitaria, d'ora in poi entrambi indicati con "Università", con altri Enti di ricerca, Industrie e/o soggetti privati e dall'altro il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di laboratori esteri o internazionali di Scienza e Tecnologia dei Materiali, secondo le norme del presente Statuto.

1.3 Il Consorzio ha sede in Firenze. Presso ciascuna Università consorziata il Consorzio istituisce, mediante apposita convenzione con l'Ateneo, un'Unità di Ricerca INSTM quale sede operativa e luogo di svolgimento delle attività di ricerca.

1.4. Con delibera del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 7, su proposta della Giunta, di cui all'art. 10, potranno essere istituite Sedi Secondarie sul territorio italiano ed Uffici di Rappresentanza in Italia ed all'Estero.

Art. 2. - UNIVERSITÀ CONSORZiate

2.1 Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno promosso;
- b) ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive.

2.2 Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Art. 3. - ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

3.1 Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio:

- a) procede alla costituzione e alla gestione di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce Unità di ricerca presso le Università e gli Enti Pubblici e privati di ricerca;
- b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali che operano nel campo della Scienza e Tecnologia dei Materiali;
- c) mette a disposizione delle Università partecipanti quelle attrezzature e laboratori che possano costituire supporto per l'attività dei dottorati di ricerca e per la preparazione di esperti ricercatori;
- d) promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base sia degli sviluppi tecnologici e delle applicazioni della Scienza e Tecnologia dei Materiali;
- e) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale in questo campo all'ambiente applicativo e industriale;
- f) cura, in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di strumentazione tecnologicamente avanzata e di processi produttivi innovativi;
- g) esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e privati, e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali.

3.2 Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni con il CNR altri Enti pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio e potrà aderire e partecipare ad associazioni, altri Consorzi o società private, aventi analoghi interessi e scopi.

3.3 Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.

Art. 4. - PATRIMONIO

4.1 Le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di euro 7.746, 85 ciascuna che viene versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

4.2 Ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 2 comma "b", entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Art. 5. - FINANZIAMENTI

5.1 Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:

- a) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal MIUR, dal CNR da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici e privati italiani, stranieri o internazionali;

- b)* di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MIUR con modalità stabilite tra le Università stesse ai sensi dell'art. 12 legge 705 del 9/12/85;
- c)* dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MIUR, da altre amministrazioni statali, da Enti Pubblici o privati;
- d)* di finanziamenti o contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile;
- e)* di proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con altri Enti o Istituzioni pubblici o privati, nonché dall'attività di formazione scientifica, tecnica e professionale, oggetto di opportune convenzioni;
- f)* di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

Art. 6. - ORGANI

6.1 Sono organi del Consorzio:

- a)* il Consiglio Direttivo;
- b)* il Presidente;
- c)* il Direttore;
- d)* la Giunta;
- e)* il Consiglio Scientifico;
- f)* il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7. - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Consorzio per quanto concerne sia l'attività scientifica sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari.

7.2 Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuna Università consorziate, scelto tra i suoi professori di ruolo operanti nel campo delle attività del Consorzio. Il Consiglio Direttivo fornirà a ciascuna Università indicazioni sulla sotto-area di Scienza e Tecnologia dei Materiali da cui scegliere il rappresentante in modo da mantenere un corretto equilibrio di rappresentanza delle diverse aree e rispettando nei limiti del possibile criteri di rotazione.

7.3 Il Consiglio è nominato per un quadriennio. La nomina dei componenti del Consiglio non può essere rinnovata per più di una volta consecutivamente.

7.4 Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente determinandone le eventuali indennità;
- elegge nel suo seno tre membri della Giunta, alla quale conferisce specifiche deleghe;
- approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- delibera sulla richiesta di afferenza di nuove Università e ratifica i recessi dal Consorzio;

- approva i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le modifiche di Statuto;
- delega, ove lo ritenga opportuno, talune delle proprie attribuzioni al Presidente del Consorzio;
- delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Consorzio.

7.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

7.6 Partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo il Direttore del Consorzio.

Art 8 - IL PRESIDENTE

8.1 Il Presidente del Consorzio è eletto per un quadriennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e non è rieleggibile per più di un quadriennio consecutivo.

8.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento subentra nella funzione il Vicepresidente del Consorzio.

8.3 Il Presidente, o suo delegato, convoca e presiede il Consiglio Scientifico.

8.4 Il Presidente, sentita la Giunta, nomina il Direttore del Consorzio scegliendolo tra manager o docenti di provata competenza ed esperienza nel settore di attività del Consorzio. Può istituire Comitati o Commissioni consultive per la cura di particolari attività determinandone la composizione.

8.5 Il Presidente:

- svolge azione di impulso delle iniziative per il raggiungimento degli scopi del Consorzio;
- vigila sulla attuazione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta;
- esercita ogni altra attribuzione a lui deferita o dalle norme di legge o dal Consiglio Direttivo;
- adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

8.6 La Giunta nomina, nel suo seno e su proposta del Presidente, un Vicepresidente che esercita le funzioni di Presidente nei casi di suo impedimento o assenza.

Art. 9. - IL DIRETTORE

9.1 Il Direttore del Consorzio provvede, nell'ambito delle proprie deleghe, a dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta e partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo. Sentito il Presidente e nei limiti fissati dalla Giunta, il Direttore può delegare alcune delle proprie attribuzioni a membri del Consorzio scelti tra docenti di provata competenza ed esperienza, stabilendone durata e poteri, per singoli atti o categorie di atti.

9.2 Vigila sulle attività inerenti il Consorzio, nonché sul personale dello stesso ed è responsabile della struttura e, solidalmente con il Presidente, dell'attuazione delle decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo.

9.3 Per l'attuazione delle sue funzioni il Direttore viene coadiuvato dal personale del Consorzio. Al Direttore, nei limiti fissati dalla Giunta, spettano le seguenti funzioni in nome e per conto del Consorzio:

- sottoscrivere i contratti nelle formulazioni già approvate dalla Giunta;
- sottoscrivere proposte e offerte, negoziare e stipulare contratti di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto consortile, nonché qualunque atto ad essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune compresa la clausola compromissoria;
- provvedere agli acquisti necessari per la materiale organizzazione del Consorzio;
- sottoscrivere atti o documenti necessari per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale e valutaria.

Per le suddette materie e competenze al Direttore è riconosciuta la rappresentanza legale dell'ente, ad eccezione di quella giudiziale e processuale che resta attribuita, per tutte le materie, al Presidente e/o Vicepresidente.

9.4 Il Direttore è membro della Giunta con diritto di voto.

9.5 Il Direttore collabora con il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio Direttivo; svolge inoltre azione di impulso delle iniziative del Consorzio negli ambiti a lui attribuiti dal Presidente.

9.6 Il Direttore può istituire Comitati o Commissioni consultive per la cura di particolari attività inerenti le proprie funzioni, determinandone la composizione.

Art. 10. - LA GIUNTA

10.1 La Giunta del Consorzio è composta dal Presidente, che la presiede, da tre membri del Consiglio Direttivo, eletti nel proprio seno per un quadriennio, e dal Direttore del Consorzio. La nomina dei componenti della Giunta da parte del Consiglio Direttivo non può essere rinnovata per più di una volta consecutivamente.

10.2 La Giunta cura l'istruttoria degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

10.3 Nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo la Giunta ha il compito di:

- approvare contratti, convenzioni e commesse;
- assumere obbligazioni e deliberare spese;
- deliberare sull'istituzione e soppressione di Unità, Sezioni, Laboratori, Centri di Riferimento e ne nomina i Responsabili;
- approvare l'affidamento di incarichi e compiti alle unità operative ed ai propri Laboratori.

10.4 Inoltre, la Giunta:

- nomina il Vicepresidente del Consorzio nel proprio seno;

- determina le eventuali indennità e la durata in carica del Direttore. La durata in carica del Direttore potrà eccedere per non più di sei mesi la durata del mandato dei membri elettivi di Giunta;
- assume le delibere inerenti il personale di cui all'art.14;
- predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo con le annesse relazioni, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo;
- predisporre il piano pluriennale di attività;
- predisporre i regolamenti del Consorzio.

10.5 La Giunta può validamente deliberare con la presenza di almeno la metà dei suoi membri tra i quali vi sia comunque il Presidente, ovvero in caso di suo impedimento il Vicepresidente. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, se non presente, del Vicepresidente.

10.6 La Giunta è convocata dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, anche su richiesta di due membri, per iscritto, con almeno 4 giorni di preavviso e con indicazione degli argomenti da trattare, luogo ed ora della riunione, della quale è redatto un verbale firmato dai presenti e conservato in libro custodito presso la Sede del Consorzio.

Art. 11 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

11.1 Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente del Consorzio, o suo delegato, che lo presiede, e dai Direttori delle Sezioni tematiche. Può essere integrato da esperti nominati dal Presidente del Consiglio Scientifico in numero non superiore a quattro, scelti tra esperti nei settori di attività del Consorzio.

11.2 Il Consiglio Scientifico rimane in carica quattro anni.

11.3 Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tal fine elabora i piani pluriennali di attività e formula proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su aspetti tecnico scientifici connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del parere consultivo di esperti anche stranieri.

11.4 Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.

Art. 12. - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

12.1 La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e fino ad un massimo di tre supplenti nominati per un quadriennio a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, di cui: uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed uno tra funzionari, docenti, esperti in materia. Il procedimento di designazione dei membri supplenti riflette quello previsto per i membri effettivi.

12.2 In sede di nomina il Consiglio Direttivo individua il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

12.3 Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13. - GESTIONE FINANZIARIA

13.1 L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività.

13.2 L'esercizio finanziario inizia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 Aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo, predisposto dalla Giunta, contenente anche la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati al MIUR nei quindici giorni successivi alle date di scadenza e alle Università consorziate per conoscenza.

Art. 14. PERSONALE

14.1 Il personale del Consorzio è costituito da:

- a) personale dipendente;
- b) personale collaboratore associato;
- c) personale esterno collegato.

14.2 La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto regolamento è predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.

14.3 In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

14.4 Il Personale Collaboratore Associato è costituito dal Personale Universitario o di altri Enti che partecipa a pieno titolo alle attività del Consorzio; il Personale esterno collegato è costituito dal Personale Universitario o di altri Enti che collabora a progetti del Consorzio, secondo le norme specificate nel regolamento di cui al secondo comma del presente articolo ed in conformità a quanto previsto da apposite convenzioni.

Art. 15. - DURATA E RECESSO

15.1 Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, e successivamente è prorogato automaticamente di dieci anni in dieci anni.

15.2 È ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso da Codice Civile, nonché il rispetto degli obblighi assunti fino a quel momento nei confronti del Consorzio, il Consorziato receduto non potrà vantare alcun diritto in ordine alle attività svolte per la realizzazione anche parziale del programma oggetto del Consorzio. La facoltà di recesso non dà diritto alla restituzione dei contributi versati. Il recesso dovrà essere comunicato al Presidente con Raccomandata A.R.

Art. 16. - SCIoglimento DEL CONSORZIO

16.1 Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 3/4 dei suoi membri.

16.2 Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, secondo la decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

Art. 17. - REGOLAMENTI

17.1 Il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare:

- 1) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;
- 2) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- 3) il regolamento di funzionamento degli organi.

17.2 Il Consiglio Direttivo approva il regolamento dei Laboratori, delle Sezioni e delle Unità del Consorzio ed altri regolamenti volti a disciplinare specifiche materie ove necessario, su proposta della Giunta. I regolamenti di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma sono inviati al MIUR.

ART. 18 - NORMA TRANSITORIA

18.1 I membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio Scientifico e del Collegio dei Revisori e gli altri membri di Giunta, ivi inclusi Presidente e Direttore, restano in carica fino alla scadenza del mandato.

18.2 Al fine di garantire la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interno del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sostituito uno dei membri effettivi individuati dal Consiglio Direttivo INSTM tra funzionari e docenti particolarmente esperti, al momento in carica.

Art. 19. - DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di cui al Codice Civile.